



# CITTA' DI BUSCA

PROVINCIA DI CUNEO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45

### OGGETTO:

**ART. 20 D.LGS.175/2016. REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE. PROVVEDIMENTI.**

L'anno duemilaventiquattro addì diciotto del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti trenta, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale; risultano presenti/assenti, alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto, i seguenti amministratori in carica:

Cognome e Nome	Presente
1. DONADIO EZIO - Sindaco	Sì
2. AIMAR BEATRICE - Vice Sindaco	No
3. CISMONDI GIOVANNI - Assessore	Sì
4. ROSSO LUCIA MARIA ANGELA - Assessore	Sì
5. BRESSI DIEGO - Assessore	Sì
6. OLIVERO BRUNO LUIGI - Assessore	Sì
7. GALLO ENRICO - Consigliere	Sì
8. FERRERO GIAN FRANCO - Consigliere	No
9. COLOMBANO MARIO - Consigliere	Sì
10. COMBA PAOLO - Consigliere	Sì
11. SARALE ALESSIA - Consigliere	Sì
12. GIUSIANO MARIA CHIARA - Consigliere	Sì
13. POMERO SERENA - Consigliere	Sì
14. GOLLE' MARCO - Consigliere	Sì
15. MIGLIORE FRANCO - Consigliere	Sì
16. SADONIO MADDALENA - Consigliere	Sì
17. PASQUALE BRUNA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	15
Totale Assenti:	2
1. PICCO ANDREA – Pro Sindaco	Sì
2. RINAUDO GERMANO - Consultore	Sì
3. MATTIO NOEMI - Consultore	Sì
4. MARTINO DANIELE - Consultore	No
5. ROLANDO PIERFRANCESCO - Consultore	Sì

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signora RABINO D.ssa Roberta la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor DONADIO EZIO in qualità di Sindaco avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta dispone la trattazione dell'oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata il D.Lgs. 175/2016 che costituisce il Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica e smi il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Rilevato che l'art. 20 del citato D.Lgs. 175/2016 e smi prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette” e se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;

Atteso che il Comune può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P e cioè:
  - “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”* (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto

legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Riscontrato che questo Comune ha adottato con provvedimento consiliare n. 30 e n. 37 anno 2017 una ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute e con successive deliberazioni annuali sono state adottate le ricognizioni ordinarie delle stesse partecipazioni predisponendo idoneo piano di riassetto per la loro razionalizzazione (delibere CC: 58/2018-60/2019-57/2020-42/2021-50/2022,34/2023);

Rilevato che per effetto dei citati provvedimenti alla data del 31/12/2023 il Comune di Busca risulta detenere le partecipazioni nelle società riportate nell'allegato documento redatto sulla scorta delle schede appositamente predisposte dal competente Ministero specificando che i dati ivi contenuti sono stati reperiti con nota di richiesta riscontrate con i seguenti documenti: 27838/2024-prot. n.27976/2024 – 28226/2024 – 28166/2024 – 28198/2024;

Considerato che le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente consentono un miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato in termini di efficienza, contenimento dei costi di gestione e tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Rilevato che per quanto riguarda la le partecipazioni indirette si constata la partecipazione indiretta in Consorzio Gestori Servizi Idrici - CO.GE.SI - S.c. a r.l. per una quota indiretta pari all' 55,507%, tramite la partecipata diretta A.C.D.A. Spa, società tramite a totale partecipazione pubblica in house e in quanto tale società inequivocabilmente a controllo pubblico congiunto e che in ordine alla stessa si rileva che:

- il Consorzio Gestori Servizi Idrici - CO.GE.SI. è una società partecipata da società ed enti che in provincia di Cuneo gestiscono il ciclo integrato idrico. La società non ha scopo di lucro ed ha quale finalità il coordinamento e la programmazione delle attività delle diverse società nei confronti dell'Autorità di Ambito Cuneese.

- a decorrere dal 2018 CO.GE.SI. rileva come partecipata indiretta, in conformità alle direttive disposte dal MEF nelle Linee Guida, in quanto il Comune di Busca, pur detenendo una quota minoritaria, peraltro esercita su ACDA spa, società a totale partecipazione pubblica in house, un controllo pubblico congiunto, da cui l'obbligo di rilevazione dell'indiretta;

-dalla verifica della sussistenza delle condizioni prescritte dall'art. 20 c. 2, si evidenzia invece il mancato rispetto dei parametri di cui all'art. 20, lett. b) numero dei dipendenti inferiore al numero degli amministratori (1 dipendente e 5 componenti organo di amministrazione);

Trattandosi di partecipazione indiretta, però, non è possibile per il Comune di Busca procedere con l'adozione di provvedimenti di razionalizzazione sulla partecipata indiretta in cui la quota non è di maggioranza o non vi sono accordi contrattuali o di mercato che definiscono il controllo dell'Ente.

Alla luce di quanto esposto si ritiene di mantenere la partecipazione, in quanto fra l'altro trattasi di società indiretta per cui è stata rilevata l'obbligatorietà della partecipazione, costituita nel 2012, a seguito di decisione presa dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Cuneese". Il mantenimento di questa partecipazione, infatti, è strettamente connessa al mantenimento della partecipazione del Comune nella società di gestione del servizio idrico A.C.D.A. S.p.a., di cui fanno parte i Comuni;

Attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL) del Segretario Comunale, nonché il parere del Revisore dei Conti (verbale n.ro 19 del 11.12.2024, acquisito al prot. n. 29473 del 11.12.2024);

ciò premesso,

con votazione unanime e favorevole espressa nei modi di legge e con il seguente risultato:

presenti 15

favorevoli 15

## **DELIBERA**

1.Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2.Di approvare il piano di revisione ordinario delle partecipazioni detenute dal Comune di Busca alla data del 31/12/2023 come da schede che si allegano alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale dando atto che risultano partecipate direttamente dall'Ente le seguenti Società:

ACDA – AZIENDA CUNESE DELL'ACQUA SPA

ACSR – AZIENDA CUNESE SMALTIMENTO RIFIUTI SPA

AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL CUNESE, VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE Soc. Cons. A.R.L.

GAL GRUPPO DI AZIONE LOCALE TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE (vedasi in proposito l'art. 4 comma 6 del citato D.Lgs. 175/2016)

AZIENDA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE Soc. Cons. A.R.L.

risulta partecipata indirettamente la seguente Società per il tramite di ACDA SpA:

- CO.GE.SI. Soc. Cons. A.R.L.

3.di mantenere le partecipazioni citate in quanto conformi alle vigenti disposizioni di legge e necessarie per poter usufruire dei servizi strumentali dalle stesse forniti, con le indicazioni esposte in premessa per quanto concerne la partecipazione indiretta in CO.GE.SI;

4.di trasmettere la presente deliberazione al competente Ministero secondo le indicazioni dallo stesso fornite nonché alla competente Sezione di controllo della Corte dei Conti.

Successivamente, con separata votazione, espressa nei modi di legge unanime e favorevole la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4° del D.Lgs. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale

**IL SINDACO**  
Firmato Digitalmente  
DONADIO Ezio

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato Digitalmente  
RABINO D.ssa Roberta

---